



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 6 agosto 2015

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

**Ai Responsabili territoriali
FAIB**

Loro sedi

Prot. n. 4534.11/2015 AT

Oggetto: CONTRIBUTO CASSA CONGUAGLIO GPL – PRECISAZIONI INTEGRATIVE

Si dà seguito alla precedente nota di pari oggetto, prot. n. 4532 del 31 luglio u.s., già trasmessa alle strutture in indirizzo, in merito alle corrette modalità di versamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualità 2013, per fornire alcuni **chiarimenti utili ai c.d. "retisti", vale a dire coloro i quali tra i gestori associati siano al contempo titolari di autorizzazione per il proprio impianto.**

Si è detto, in particolare, dell'obbligo di corrispondere il saldo del contributo entro il 31 agosto p.v.

La norma, in particolare, prevede che:

Il Fondo è integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa ed in una componente variabile, della seguente misura:

- componente fissa a carico dei soggetti titolari di impianti pari a 100 euro e pari a 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili;

- **componente variabile per tutti gli impianti calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori. Tali valori sono aumentati per i (soli) soggetti titolari di impianti a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, in funzione delle vendite di carburante, del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella stessa provincia.** L'importo a carico dei soggetti titolari è aumentato di dieci volte per gli impianti dichiarati incompatibili. Il titolare per il calcolo della componente variabile può far valere i quantitativi di litri di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduti all'impianto nell'anno 2013.

Orbene, a norma dell'articolo unico del **DM 19 giugno 2015**, pubblicato in GU n. 158 del 10-7-15, sono stati determinati i **bacini d'utenza provinciali ad elevata densità territoriale i cui impianti sono assoggettati a maggiorazione del contributo.**

I titolari dei medesimi, i quali entro il 30.4.2014 hanno provveduto al versamento, a titolo di anticipo, del 50% del contributo dovuto, calcolato sulla base della stima dei quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2013, **devono ora effettuare, entro il 31.8.2015, il secondo versamento, a titolo di conguaglio, corrispondente all'importo residuo del contributo dovuto**, calcolato sulla base dei quantitativi di carburanti per autotrazione effettivamente venduti nell'anno 2013, accertati anche in riscontro con i dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane.

Copia delle ricevute di bonifico, accompagnate da un rendiconto delle somme dovute, devono essere inviate in pari date alla Cassa.

In pratica, il titolare di impianto che ricada nei bacini d'utenza individuati dal Dm 19.6.2015 dovrà calcolare l'importo dovuto in relazione allo 0,0020 pro litro sui quantitativi effettivamente venduti nel 2013. Dovrà quindi versare alla Cassa Conguaglio GPL entro il 31.8 p.v. la differenza tra tale importo e quanto versato in acconto entro il 30.4.2014.

Trasmettiamo in allegato, per opportuna conoscenza:

- **testo integrale del DM 19 giugno 2015 con l'elenco delle Province;**
- **acclusa Tabella di calcolo con i dati forniti dall'Agenzia delle dogane, aggiornati al 31 dicembre 2013**

Cordiali saluti,

Alessandro Tatafiore

